



A S A M A R

**ASSOCIAZIONE AGENTI RACCOMANDATARI
MEDIATORI MARITTIMI AGENTI AEREI**

LIVORNO

STATUTO SOCIALE 23/06/2014

Art. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

L'Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei (ASAMAR) è un'associazione senza fini di lucro, avente durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale in Livorno in Via A. Pieroni 26.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede legale all'interno dello stesso Comune, nonché di aprire Sezioni distaccate o Delegazioni in altre città.

Art. 2

SCOPI ED OGGETTO

L'Associazione ha lo scopo di rappresentare gli interessi collettivi della categoria, nei confronti delle Autorità e dei terzi, di ogni Organo della Pubblica Amministrazione nazionale, internazionale e sopranazionale, degli Enti Pubblici e privati, delle Organizzazioni Sindacali, delle altre Associazioni e di coadiuvare gli Associati nella risoluzione di problemi connessi alla loro attività.

L'Associazione ha inoltre il compito di rendere omogenea la comune attività degli Associati.

L'Associazione potrà svolgere – purché in forma non organizzata ad impresa – tutte le attività che siano funzionali e strumentali al conseguimento dei suoi scopi istituzionali; in particolare, potrà: a) assumere qualsiasi iniziativa che sia tendente alla difesa delle categorie rappresentate; b) intraprendere studi diretti al miglioramento dell'attività degli Associati, promuovendo attività culturali della categoria (anche a scopo di addestramento, aggiornamento e perfezionamento), la divulgazione, la pubblicazione, la stampa di materiale a carattere informativo contenente studi, ricerche, materiale didattico e tutto quanto connesso direttamente od indirettamente all'espletamento dell'attività associativa ed al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; c) comporre e, se necessario, decidere, ad istanza delle parti interessate, le controversie insorgenti tra Associati; d) creare occasioni d'incontro ed organizzare manifestazioni per favorire l'integrazione e la conoscenza reciproca tra gli Associati; e) divulgare e promuovere sia l'attività associativa che quella dei singoli Associati; f) acquisire partecipazioni in altre associazioni o società che svolgano attività strumentali o collegate con i propri scopi istituzionali; g) provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti delle categorie dei propri Associati in Enti od Organi in cui tale rappresentanza sia prevista da norme di legge o regolamenti ovvero sia ammessa o richiesta; h) esercitare, in genere, tutte le funzioni che siano previste da leggi e regolamenti.

L'Associazione aderisce alla Federazione Nazionale Agenti e Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi (di seguito, per brevità, Federagenti) e ne rispetta i regolamenti e le direttive.

Art. 3

ASSOCIATI

Possono chiedere di far parte dell'Associazione in qualità di Associati Effettivi:

- a. Imprese o Società che esercitino attività di raccomandazione di navi per conto terzi ed i cui titolari, legali rappresentanti ed institori siano legalmente iscritti negli elenchi tenuti dalle Camere di Commercio;
- b. Imprese o Società che esercitino attività di mediazione nei contratti di utilizzazione o compravendita di navi e di unità da diporto, i cui titolari, legali rappresentanti ed institori siano iscritti nei ruoli di Mediatori Marittimi delle Camere di Commercio;
- c. Gli Agenti Aerei;
- d. Imprese o Società che esercitino, in via continuativa e prevalente, attività di raccomandazione per conto proprio o di Compagnie di Navigazione od Aeree collegate;
- e. Imprese o Società che esercitino l'ingaggio, l'arruolamento o la gestione di equipaggi di navi volandiere e di linea, i cui titolari, legali rappresentanti ed institori siano legalmente iscritti nei registri tenuti dalle Camere di Commercio;
- f. Imprese o Società che, esercitando o meno l'attività di Raccomandatario ai sensi della legge 4/4/1977 n. 135, siano Agenti Generali di Società di Navigazione marittima od aerea;
- g. Imprese o Società che esercitino attività nel campo delle unità da diporto;
- h. Imprese o Società che esercitino l'attività di promozione, ricerca ed acquisizione di carichi anche se residenti in province non marittime nelle quali le Camere di Commercio non tengano elenchi in base alla legge 4/4/1977 n. 135;
- i. Imprese o Società che esercitano nel campo dei NVOCC.

Possono chiedere di far parte dell'Associazione, in qualità di Associati Aggregati, le Imprese o le Società che esercitano attività di cui ai commi h) e i) precedenti e che sono iscritte ad altre Associazioni locali, provinciali o regionali.

La Ditta o la Società che intende chiedere l'ammissione all'Associazione deve: a) presentare domanda al Consiglio Direttivo, contenente: i) l'indicazione della denominazione e della sede legale, la data di costituzione e la durata, ii) i nomi del titolare o delle persone che ne hanno la legale rappresentanza, nonché degli institori, iii) il nominativo degli effettivi titolari delle partecipazioni; b) accompagnare la domanda con la copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché una visura storica rilasciata dalla CCIAA nei trenta giorni antecedenti alla presentazione della domanda.

Le domande di ammissione, che debbono contenere l'espressa dichiarazione di piena conoscenza e di accettazione dello Statuto, dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.

L'eventuale mancato accoglimento non dovrà essere motivato. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile e non suscettibile di impugnazione.

Gli Associati hanno l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo della propria sede; in mancanza, tutte le comunicazioni e notificazioni si intenderanno validamente eseguite all'ultimo indirizzo comunicato.

Art. 4

REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

Potranno essere ammesse a far parte dell'Associazione le Imprese o Società esercenti continuativamente le attività elencate nel precedente Art. 3.

Gli aspiranti all'ammissione si impegnano a fornire, ove richiesti, tutte le notizie e i dati che il Consiglio Direttivo riterrà necessari.

Ad ogni Associato verrà consegnato un certificato annuale attestante la sua iscrizione all'Associazione.

E' pure data facoltà all'Associato di fregiare la propria carta da lettere dell'emblema dell'Associazione.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato si perde per:

a) morte dell'Associato in caso di Ditta individuale;

b) recesso dell'Associato, da comunicarsi al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o con altro mezzo di comunicazione che consenta di dimostrare l'avvenuta ricezione) entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetto dall'inizio dell'anno successivo ovvero con effetto immediato, in caso di approvazione di una deliberazione assemblea di modifica sostanziale dello scopo o dell'oggetto dell'Associazione, rispetto alla quale l'Associato non abbia espresso voto positivo;

c) esclusione dell'Associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, per:

- perdita dei requisiti di cui all'art. 3;
- fallimento od assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
- chiusura dell'attività o messa in liquidazione;
- grave inosservanza delle norme statutarie;
- inosservanza del lodo arbitrale;
- inosservanza delle norme comportamentali da parte del titolare o del legale

rappresentante o dell'istitutore, tali da creare discredito all'Associazione od alla categoria;

- incompatibilità con gli indirizzi di ordine generale presi dall'Associazione e/o da Federagenti;
- morosità nel pagamento dei contributi associativi di cui all'art. 19, co. 2, prolungatasi per oltre 12 mesi.

Il Consiglio Direttivo, prima di deliberare sull'esclusione, deve effettuare la contestazione dell'addebito all'Associato, concedendogli un termine non inferiore a 15 giorni per presentare scritti difensivi e documenti.

Ove il Consiglio Direttivo non registrasse l'unanimità per la decisione, la questione verrà sottoposta all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze di cui all'art. 8, co. 8 e co. 9.

L'Associato ha diritto di essere sentito dall'Organo deliberante.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'Associato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o con altro mezzo di comunicazione che consenta di dimostrare l'avvenuta ricezione) e sarà efficace dalla data della ricezione ovvero (in caso di mancata consegna della lettera raccomandata con avviso di ricevimento) dalla data di inizio del periodo di giacenza presso il competente ufficio postale.

Art. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti
- L'Ufficio di Presidenza
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

Art. 7

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno diritto a partecipare alle Assemblee ed alle cariche elettive dell'Associazione.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e potrà delegare un altro Associato.

Ciascun Associato non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.

Le Imprese individuali associate partecipano in persona del loro titolare.

Le Società partecipano in persona del legale rappresentante o dell'istitutore nominalmente.

Nel caso in cui la Società dovesse sostituire il legale rappresentante o l'istitutore che la rappresentano nell'ambito dell'Associazione, il nominativo dello stesso deve essere comunicato all'Associazione

Art. 8

L' ASSEMBLEA

Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, dovrà convocare almeno una volta all'anno l'Assemblea per approvazione del bilancio.

L'Assemblea dovrà essere, altresì, convocata ogni qualvolta ne sia presentata al Presidente richiesta scritta di almeno 1/3 del numero totale degli Associati, nonché quando lo richieda il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza; con deliberazione della stessa assemblea la convocazione può essere rinviata per un periodo massimo di 6 (sei) mesi ovvero per il tempo necessario a coordinarla con l'Assemblea elettiva di Federagenti.

Le convocazioni dovranno a mezzo comunicazione scritta agli Associati spedita con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o con altro mezzo di comunicazione che consenta di dimostrare l'avvenuta ricezione); in caso di urgenza, il termine è ridotto a cinque giorni. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione nonché, occorrendo, della seconda convocazione, l'ordine del giorno con indicazione delle materie da trattare.

All'Assemblea partecipano anche gli Associati Aggregati, senza diritto di voto.

A ciascun Associato Effettivo compete un voto; sono ammesse le deleghe ad altri Associati Effettivi, però ogni Associato potrà avere non più di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di più della metà degli Associati Effettivi e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti, un'ora dopo il termine fissato per l'Assemblea di prima convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega, di tanti Associati Effettivi rappresentanti almeno i 2/3 dei voti spettanti complessivamente a tutti gli Associati Effettivi; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino più della metà degli Associati Effettivi.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere indicata anche la data della terza convocazione, che dovrà svolgersi ad almeno 7 (sette) giorni di distanza dalla data della seconda convocazione. In terza convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno il 28% degli Associati Effettivi.

Hanno il diritto di intervento all'Assemblea, ma non il diritto di voto, gli Associati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative di cui all'art. 19, co. 2.

Art. 9

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria delibera su tutte le materie che per legge o per disposizione del presente Statuto sono riservate all'Assemblea e non sono di competenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare:

- approva il bilancio;
- nomina i membri elettivi del Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto disposto dall'art. [•];
- nomina i Revisori dei conti nel rispetto di quanto disposto dall'art. [•];
- nomina i membri del Collegio dei Probiviri;

delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera su: a) modifiche dello Statuto; b) scioglimento dell'Associazione; c) nomina dei Liquidatori e determinazione dei loro poteri; d) modalità di svolgimento della liquidazione; e) devoluzione del patrimonio residuo di liquidazione.

Art. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri elettivi, nonché, quale membro di diritto, dal Presidente uscente che resta in carica fino all'insediamento del Presidente in carica nella qualifica di Presidente uscente.

I membri elettivi del Consiglio Direttivo sono eletti sulla base di liste presentate da

Associati Effettivi, ciascuna delle quali contenga i nominativi di 9 (nove) candidati quali membri effettivi e di 3 (tre) candidati quali supplenti.

Il nominativo di ciascun candidato può figurare soltanto in una lista.

L'inserimento in una lista del nominativo di un candidato assurge ad accettazione anticipata e incondizionata della carica.

Non può essere inserito in lista, quale candidato, l'Associato che sia in mora nei pagamenti delle quote associative di cui all'art. 19, co. 2.

Ciascun Associato Effettivo può esprimere il voto per una sola lista, in tal modo accordando la propria preferenza a tutti i candidati in essa inseriti.

Risulteranno eletti i candidati appartenenti alla lista che abbia ottenuto il maggior numero dei voti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio in una successiva riunione assembleare, da tenersi entro il quindicesimo giorno successivo.

Ove se ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e sentito l'Ufficio di Presidenza, può designare fino ad un massimo di 3 (tre) Consiglieri, con diritto di voto, scelti fra i rappresentanti degli Associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili.

Nel caso in cui, durante il biennio, venisse per qualsiasi ragione a mancare qualche suo membro, purché rimanga in carica un numero non inferiore ai $2/3$ (due terzi) dei membri nominati dall'Assemblea, esso sarà sostituito dal Consiglio Direttivo stesso, nominandosi Consigliere il supplente od i supplenti appartenenti alla medesima lista in cui era stato inserito il nominativo del membro cessato. Il subingresso dei supplenti avviene secondo l'ordine indicato nella lista.

In caso di parità di voti (ex aequo) in occasione delle elezioni, si ricorrerà al ballottaggio entro il termine di 15 (quindici) giorni, indipendentemente dal numero dei votanti e dalla consistenza delle relative maggioranze.

I Consiglieri, così nominati, restano in carica sino al successivo rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed i Vicepresidenti, scelti fra i suoi componenti.

Salvo quanto disposto all'art. 11, co. 1, lett. j, la carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita.

Art. 11

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito:

- a. di curare il raggiungimento statutari degli scopi e dell'oggetto dell'Associazione, in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. di deliberare circa le ammissioni di nuovi Associati;
- c. di eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti;
- d. di nominare o designare i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti od Organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi o regolamenti o sia richiesta od ammessa od opportuna;
- e. di predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione da presentare all'Assemblea;
- f. di nominare il Segretario;
- g. di deliberare sulle quote di ammissione e su quelle associative;
- h. di deliberare sulla convocazione dell'Assemblea;
- i. di designare i rappresentanti nelle varie commissioni di lavoro sia dell'Associazione che di Federagenti;
- j. di fissare i rimborsi spese a favore del Presidente e/o dei Consiglieri ai quali vengono affidati incarichi speciali;
- k. di deliberare sull'esclusione degli Associati;
- l. di deliberare sulla decadenza dei Consiglieri per ripetuta assenza;
- m. di deliberare sull'integrazione del Consiglio Direttivo stesso ai sensi dell'art. 10, co. 8.

Art. 12

CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando i due Vicepresidenti od almeno un quinto dei Consiglieri ne faccia domanda, nonché, in ogni caso, almeno ogni due mesi.

La convocazione avverrà a mezzo comunicazione scritta ai membri spedita con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o con altro mezzo di comunicazione che consenta di dimostrare l'avvenuta ricezione); in caso di urgenza, il termine è ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno con indicazione delle materie da trattare.

Per deliberare validamente è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha un solo voto senza facoltà di delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e ratifica i provvedimenti di urgenza assunti dal Presidente.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto al voto e ne redige il verbale.

Il Presidente, per gli argomenti di loro interesse, può invitare ad assistere alla riunione di Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, così come ogni altro soggetto che possa ritenere opportuno; i Revisori Legali dei Conti, peraltro, devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo indette per la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da presentare all'Assemblea

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni, anche non contestuali, di un numero superiore ad 1/3 (un terzo) dei membri nominati dall'Assemblea.

In tal caso il Consiglio resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea convocata per procedere a nuove elezioni.

Le deliberazioni del Consiglio sono vincolanti per tutti gli Associati.

Art. 13

IL PRESIDENTE

L'Associazione è presieduta da un Presidente, che è pure Presidente del Consiglio Direttivo di cui fa parte ad ogni effetto.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Sarà dichiarato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti rappresentati dai membri presenti alla riunione di Consiglio Direttivo.

Il Presidente resta in carica 2 (due) anni e non può essere eletto per più di 2 (due) mandati consecutivi.

Il Presidente, alla scadenza del mandato, qualora non venga o non possa essere confermato nella carica, entra a far parte di diritto del nuovo Consiglio, quale 10° membro, per il successivo biennio o, comunque, fino al subingresso del successivo Presidente in carica, ai sensi dell'art. 10, co. 1.

Art. 14

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale, sostanziale e processuale, dell'Associazione e, pertanto, la rappresenta nei confronti dei terzi, Autorità ed Enti Pubblici o privati, nonché in giudizio.;

Al Presidente spetta:

1. convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2. adottare, in casi di particolare urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che dovrà ratificarli nella prima riunione successiva;
3. conferire deleghe e/o procure a terzi per singoli atti o per categorie di atti, anche per la costituzione in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria od in sede arbitrale;
4. conferire incarichi professionali, occasionali o continuativi;
5. curare l'esecuzione delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi associativi.

Al Presidente è inoltre delegata l'organizzazione gestionale interna dell'Associazione e la supervisione sull'attività del Segretario.

Egli può decidere sull'assunzione o licenziamento di personale dipendente, stabilendone mansioni e retribuzioni e su quanto necessario per lo svolgimento dell'attività ordinaria, riferendone agli Organi collegiali nel corso della prima riunione successiva.

Art. 15

I VICEPRESIDENTI

i Vicepresidenti, in numero di 2 (due), sono eletti dal Consiglio Direttivo ed esercitano le funzioni ad essi delegate dal Presidente.

Art. 16

UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è composto di diritto dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Presidente uscente e dai Vicepresidenti.

E' presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta i due Vicepresidenti.

Alle sue riunioni possono chiamati a partecipare esperti di settore o consulenti

dell'Associazione.

L'Ufficio di presidenza:

- a) svolge funzioni consultive del Presidente, coadiuvandole nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) esercita le funzioni delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
- c) collabora con il Collegio dei Revisori dei Conti per agevolare l'accesso alla documentazione contabile dell'Associazione e per l'acquisizione delle informazioni allo stesso necessario per l'espletamento delle sue funzioni;
- d) esprime un parere non vincolante sull'eventuale nomina di tre membri non elettivi del Consiglio Direttivo;
- e) concerta con il Presidente le iniziative da assumere a seguito delle decisioni assunte dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 18/;
- f) esprime un parere non vincolante sulla determinazione delle quote associative di cui all'art. 19, co. 2 e co. 4.

Art. 17

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea, è composto di 3 (tre) membri effettivi e da due supplenti, che non versino nelle situazioni di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

I Revisori hanno il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, esprimendo il loro parere sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea

Essi riferiscono all'Assemblea con relazione scritta e degli accertamenti eseguiti debbono redigere apposito verbale.

Essi durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

Se durante il biennio venisse a cessare dalla carica qualche Revisore, subentra il supplente più anziano.

Qualora non sia possibile ricostituire l'organo, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea per la nomina dei membri, effettivi e supplenti, mancanti.

I revisori così nominati scadranno insieme a quelli in carica.

La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è gratuita.

Art. 18

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente è nominato al suo interno dal Collegio stesso.

I Probiviri sono eletti dall'Assemblea e durano in carica sino al rinnovo delle cariche sociali; essi sono rieleggibili.

I Probiviri sono scelti fra gli Associati Effettivi e devono aver compiuto almeno quaranta anni alla data della loro nomina ed avere almeno dieci anni di anzianità associativa.

Funzione del Collegio dei Probiviri è quella di tentare una conciliazione delle controversie che dovessero insorgere fra Associati.

A tal fine ciascun Associato potrà rivolgere istanza al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la controparte e l'oggetto della controversia.

Il Collegio agirà come amichevole compositore nel rispetto del principio del contraddittorio.

La sua decisione non impedirà alle parti di promuovere l'arbitrato di cui all'art. 24 ovvero, a seconda dei casi, di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Le sedute del Collegio dei Probiviri si svolgeranno presso la sede dell'Associazione.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è gratuita.

Art. 19

PATRIMONIO SOCIALE – QUOTE ASSOCIATIVE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per lasciti, donazioni o qualunque altra causa, vengano ad appartenere all'Associazione, nonché dalle somme accantonate per qualsivoglia scopo.

Le quote associative dovute da ogni singolo Associato sono determinate dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza, e comprendono:

- a. Una quota fissa annuale
- b. Un contributo per singolo TEU e per tonnellaggio di merce varia;
- c. Un contributo proporzionale ai diritti di polizza (in entrata ed uscita) incassati dagli Associati

d. Un diritto amministrativo proporzionato alla stazza delle navi raccomandate per ogni scalo da esse effettuato nei porti di giurisdizione dell'Associazione.

Entro il 31 marzo di ciascun anno ogni Associato deve versare la quota fissa annuale per l'esercizio in corso ed i contributi e diritti relativi all'esercizio precedente; in difetto, sarà considerato automaticamente in mora, indipendentemente da qualsiasi comunicazione.

Fermo quanto stabilito dall'art. 5, co. 1, lett. c), l'inadempimento all'obbligo di versamento delle quote associative, di cui all'art. 19, co. 2, comporta la sospensione del diritto di voto in assemblea, ai sensi dell'art. 8, co. 12, fino a che permane la situazione di morosità.

I nuovi Associati dovranno versare una quota di ammissione a fondo perduto, fissata dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative e le quote di ammissione non sono trasmissibili per atto tra vivi od a causa di morte, né possono essere soggette a rivalutazione.

Le quote associative vengono versate nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento delle quote associative comporta l'interdizione del diritto di voto in Assemblea, oltre all'esclusione ai sensi dell'Art. 5, co. 1, lett. c).

E' fatto divieto, per tutta la durata in vita dell'Associazione, di distribuire, anche indirettamente, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali. Questa disposizione può essere derogata solo per esplicita disposizione di legge.

Art. 20

INTRASMISSIBILITA' DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e sono fissi nel loro valore nominale originario e, quindi, non rivalutabili nonostante l'eventuale perdita di valore della moneta nel tempo.

L'impegno finanziario dell'Associato verso l'Associazione è annuale, indivisibile ed irripetibile anche in caso di dimissioni.

La perdita della qualità di Associato non comporta la restituzione delle quote e/o dei contributi associativi.

Art. 21

ATTRIBUZIONI DELLA SEGRETERIA

La Segreteria è responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dell'attività dell'Associazione, cura l'attuazione delle deliberazioni assunte dagli Organi collegiali e svolge le altre attività assegnatele con delega dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

La Segreteria può essere delegata a partecipare, in rappresentanza dell'Associazione, a tutti i Comitati e/o commissioni che abbiano attinenza ai problemi marittimi, portuali e della categoria in generale.

La Segreteria provvede inoltre ad informare gli Associati sull'attività dell'Associazione, a raccogliere e circolarizzare il materiale di interesse degli Associati, alla tenuta dell'archivio, alla redazione e conservazione dei verbali di tutte le riunioni, ad inviare ai membri del Consiglio Direttivo la documentazione ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo stesso, a curare la gestione amministrativa dell'Associazione; collabora con il Presidente nella stesura dei bilanci preventivi e successivi e dei rendiconti finanziari ed economici previsti dalla legge.

Art. 22

BILANCIO CONSUNTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale (rendiconto economico e finanziario) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che deve essere convocata per tali adempimenti entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici giorni) precedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata a discuterli ed approvarli.

Art. 23

LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie per:

- conseguimento dell'oggetto o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

- per deliberazione dell'Assemblea;
- provvedimento dell'Autorità amministrativa o giudiziaria.

Addivenendosi allo scioglimento, l'Assemblea nomina uno più liquidatori, determinandone i poteri.

Salva diversa disposizione di legge, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della legge 23/12/96 n. 662.

Art. 24

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere fra l'Associazione e/o i membri degli Organi associativi e/o gli Associati (salvo l'eventuale esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Collegio dei Probiviri per le controversie fra Associati) in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente statuto e, in generale, in connessione con il rapporto associativo e l'espletamento delle funzioni degli Organi associativi, sarà sottoposta ad arbitrato rituale e demandata alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati, uno per ciascuna, dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così nominati o, in difetto di loro accordo, dal Presidente del Tribunale di Livorno, il quale sarà competente a designare anche l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di apertura di arbitrato e di nomina dell'arbitro dell'altra parte.

Qualora le parti siano più di due (intendendosi per parte tutti i soggetti che abbiano rispetto alla controversia una posizione omogenea), ciascuna avrà diritto a nominare un arbitro ed il Collegio arbitrale sarà composto da membri ne numero dispari immediatamente successivo a quello delle parti.

Le regole di svolgimento dell'arbitrato saranno determinate dagli arbitri; in ogni caso: a) l'arbitrato sarà disciplinato dagli artt. 806 ss. c.p.c. nella formulazione tempo per tempo vigente; b) la lingua utilizzata sarà l'italiano; c) dovrà essere assicurato il rispetto del principio del contraddittorio, con concessione alle parti di ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa; d) i difensori delle parti avranno il potere di transigere, di rinunciare agli atti del giudizio, di determinare o prorogare il termine per la pronuncia ed il deposito del lodo; e) la decisione sarà resa secondo diritto.

Sede dell'arbitrato sarà Livorno.

Salvo proroga in presenza di uno dei casi previsti dall'art. 820 c.p.c., il lodo arbitrale dovrà essere pronunciato nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina da parte degli arbitri.

Gli arbitri provvederanno anche a liquidare le spese e competenze del giudizio arbitrale (con riguardo sia ai compensi degli arbitri, sia alle spettanze dei difensori),

ponendole a carico dell'una o dell'altra parte, ovvero di entrambe, in base al criterio della soccombenza; le parti saranno, comunque, tenute in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio arbitrale, salva la rivalsa fra di loro.

Il lodo arbitrale, oltre che per i motivi indicati nell'articolo 829 c.p.c., sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Art. 25

FORO COMPETENTE

Per le controversie che non possano essere devolute in arbitrato ai sensi dell'art. 24 sarà competente il Foro di Livorno, con esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo.

Art. 26

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 27

NORMA TRANSITORIA

L' approvazione da parte dell'Assemblea del presente Statuto, non determina la decadenza degli Organi elettivi in carica.

L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali sarà convocata in prossimità dell'assemblea elettiva di Federagenti per consentire l'allineamento delle cariche elettive prescritto dall'art. 4.4 dello statuto di Federagenti.